

considerando che l'adozione delle modalità d'applicazione può essere opportuna, ai fini di un'applicazione più efficace di tali disposizioni;

considerando che è opportuno che tali modalità d'applicazione siano adottate secondo la procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 17 della direttiva 66/400/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 21.»

Articolo 2

All'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 21.»

Articolo 3

All'articolo 17 della direttiva 66/402/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 21.»

Articolo 4

All'articolo 16 della direttiva 66/403/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 19.»

Articolo 5

All'articolo 15 della direttiva 66/404/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 17.»

Articolo 6

All'articolo 14 della direttiva 68/193/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 17.»

Articolo 7

All'articolo 16 della direttiva 69/208/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 20.»

Articolo 8

All'articolo 33 della direttiva 70/458/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 40.»

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce una misura speciale urgente a favore delle zone svantaggiate dell'Irlanda

COM(86) 560 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 novembre 1986)

(86/C 287/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le condizioni climatiche avverse subite nel 1985 e nel 1986 dagli agricoltori delle zone svantaggiate dell'Irlanda, definite dalla direttiva 85/305/CEE del Consiglio, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) ⁽¹⁾, hanno aggravato gli svantaggi naturali permanenti di queste regioni e hanno dato luogo a problemi di liquidità a causa della concomitanza di costi di produ-

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1.

zione elevati e di raccolti scarsi durante due annate consecutive;

considerando che, per sostenere con effetto immediato i redditi degli agricoltori di queste regioni, è necessario intervenire con la massima urgenza; che, date le ristrettezze del bilancio nazionale dell'Irlanda, ai fini di tale intervento è indispensabile la partecipazione finanziaria della Comunità; che un supplemento alle indennità compensative concesse in virtù del titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾ rappresenterebbe un mezzo d'intervento idoneo, in quanto non comporterebbe spese amministrative e avrebbe efficacia immediata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Al fine di aiutare gli agricoltori irlandesi delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽²⁾ a superare le difficoltà eccezionali conseguenti alle condizioni climatiche avverse del 1986, è istituita una misura comune speciale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 20. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

2. La misura comune consiste in una partecipazione finanziaria della Comunità al pagamento, da parte dell'Irlanda, di indennità supplementari alle indennità compensative versate per il 1986 a norme del titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85. La misura si applica esclusivamente ai pagamenti effettuati in conformità dei piani approvati per il 1986 e lascia impregiudicati i limiti e le condizioni prescritti dagli articoli 14 e 15 del regolamento citato.

Articolo 2

1. La durata della misura comune è di un anno.
2. La partecipazione comunitaria di cui all'articolo 1 è limitata ad un massimo di 20 milioni di ECU.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 24, 25, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 797/85 si applicano alla presente misura comune.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.